



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

1. Con l'odierno ricorso, la ricorrente avversa la determinazione con cui Roma Capitale ha espresso il proprio diniego alla prosecuzione delle attività di installazione di apparecchi funzionali alla pratica delle slot machine e di altri giochi leciti, che la ricorrente aveva *medio tempore* avviato con apposita SCIA presentata in data 28 dicembre 2023 nell'ambito dell'esercizio commerciale per l'attività di commercio al dettaglio di tabacchi (comprensivo delle suddette attività di slot machine e giochi leciti).

2. Il diniego opposto da Roma Capitale è basato sull'applicazione del regolamento delle sale gioco adottato da Roma Capitale con delibera n. 31/2017, modificata con successiva delibera n. 92 del 5 dicembre 2019, quanto al combinato disposto di cui agli artt. 6, co.1 e 7, co.1, avuto riguardo al fatto che l'esercizio commerciale acquistato dalla ricorrente si troverebbe, rispetto ad una parrocchia (come meglio identificata nel provvedimento e nella narrativa del ricorso), ad una distanza inferiore rispetto al limite stabilito dal predetto art.6, co.1 (500 metri).

3. Il gravame è affidato ai due seguenti motivi di impugnazione:

a) *“Violazione degli artt. 4 e 11 bis della Legge della Regione Lazio n. 5/2013. Violazione dell'art. 14 della Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 31/2017, come modificata dalla*

*deliberazione n. 92 del 5.12.2019”;*

b) *“Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti del provvedimento impugnato di diniego all’installazione degli apparecchi di gioco; violazione art. 3 della legge 241/1990”.*

4. Roma Capitale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

5. Alla camera di consiglio calendarizzata in data 17 luglio 2024 per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rituale avviso di adozione di sentenza in forma semplificata *ex art.60 cpa.*

#### DIRITTO

6. Il ricorso è manifestamente fondato ai sensi di cui *infra* ed alla luce del principio di diritto individuato, su analoga fattispecie, dal Consiglio di Stato nella recente sentenza del 18.10.2023, n. 9071 (cfr. art. 74, co. 1, c.p.a.), per quanto di seguito esplicitato.

In particolare, ad avviso del Collegio è fondato il primo motivo di ricorso, laddove si censura il contrasto dell’art. 7, co. 1 della delibera comunale n. 31/2017, siccome modificata con successiva delibera n. 92/2019, recante *“Regolamento sale gioco e giochi leciti”*, con l’art. 4 della legge regionale Lazio n. 5/2013.

La disposizione in ultimo citata, siccome novellata dapprima con l.r n.16/2022 e quindi con l.r. n.19/2022, al comma 1 stabilisce, fra l’altro, che l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che (lett. a) siano ubicate a distanza non inferiore a 250 metri dagli istituti scolastici di qualsivoglia grado. Il co.1 bis autorizza i Comuni ad introdurre *“ulteriori limitazioni”* e, in caso di contrasto con la normativa regionale, prevale, ai sensi del successivo co.1 ter, la norma più restrittiva.

Ora, il regolamento adottato da Roma Capitale non solo prevede disposizioni allo

stato più restrittive, laddove (all'art.6, co.1) mantiene la condizione della distanza non inferiore a 500 metri (quando invece la norma della legge regionale novellata nel 2022, la riduce a 250), ma soprattutto all'art.7, co.1, amplia (rispetto alla legge regionale) l'ambito applicativo della restrizione, introducendola anche nella diversa ipotesi di "cambio di titolarità dell'attività" (circostanza aderente alla fattispecie in esame).

Tale indirizzo è in effetti censurabile, per diretto contrasto con l'art.4, co.1 della l.r. Lazio n.5/2013, che limita le condizionalità solo al caso di "*apertura di nuove sale gioco*".

Sulla tematica in questione, il Consiglio di Stato, nella prefata pronuncia, ha evidenziato che la normativa che introduce previsioni limitative circa la distanza minima da osservare in caso di apertura di nuove sale gioco, "*trattandosi di previsione che determina una grave ed insuperabile limitazione al principio generale (avente copertura costituzionale ed eurounitaria) della libertà di iniziativa economica privata, alla stessa va necessariamente riconosciuto carattere eccezionale, per tale insuscettibile di estendersi a casi non strettamente riconducibili al tenore letterale della norma*".

Atteso, dunque, che la norma regionale di cui all'art.4, co.1 introduce limitazioni per la sola ipotesi di "*apertura di nuove sale gioco*", la previsione di cui all'art.7, co.1 della delibera di Roma Capitale n.31/2017, come novellata ad opera della delibera n.92/2019, è illegittima, e perciò passibile di disapplicazione, per contrasto con la fonte normativa superiore (la legge regionale n.5/2013, art.4, co.1), nella parte in cui estende le limitazioni anche alle sale gioco già in essere (ossia in ipotesi di cambio di titolarità dell'attività).

Del resto, secondo il principio individuato dal Consiglio di Stato, l'estensione dell'applicazione delle previsioni condizionali di cui all'art. 6, co. 1 della delibera n.

31/2017 alla diversa fattispecie del trasferimento della titolarità dell'esercizio, oltre a non trovare supporto nella citata fonte regionale, determina obiettivamente un'eccessiva compressione alla libera iniziativa economica del privato, intervenendo (al di fuori della previsione di legge) anche nei confronti di esercizi in corso e comprimendo le possibilità di esplicazione dell'attività economica (è evidente che il titolare della sala gioco in esercizio perderebbe una parte rilevante del valore commerciale dell'attività, ove, alienando l'esercizio, l'attività di gioco lecito, prima regolarmente esercitata, non potesse più essere praticata dal nuovo acquirente).

Ed allora, la possibilità che l'art.4, co.1 bis l.r. n.5/2013 prefigura, in capo ai Comuni, di "*individuare ulteriori limitazioni*" va interpretata, in una logica di equilibrato bilanciamento fra contrapposti interessi (il contrasto alla ludopatia da un lato, la tutela della libertà di iniziativa economica da un altro), nel senso che le "ulteriori restrizioni" rappresentano "ulteriori condizioni" suscettibili di introduzione ad opera della regolazione comunale, nella (sola) fattispecie prefigurata dalla legge regionale (l'apertura di nuove sale gioco).

7. L'accoglimento del 1° mezzo di censura, in quanto pienamente soddisfattivo della pretesa sostanziale azionata dall'odierna ricorrente, consente l'assorbimento del 2° motivo di impugnazione.

8. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso va accolto ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, occorre disporre l'annullamento del provvedimento impugnato.

9. Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda e della natura recente della pronunzia del Consiglio di Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Igor Nobile, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE  
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE  
Francesco Riccio